

	N. di Raccolta	
	Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento alla	
	normativa di prevenzione incendi della Residenza Universitaria	
	"Cipressino" posta in via Fanfani, 2 in Firenze. CUP n.	
 - CIG n.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ in	
	Firenze, Viale Gramsci, 36	
	TRA	
	- l'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
	DELLA TOSCANA (in seguito per brevità denominata "Azienda"), codice	
	fiscale n. 94164020482, con sede in Firenze, Viale Gramsci 36,	
	rappresentata dal Dr. Francesco Piarulli, nato a Matera il 30 gennaio	
	1959, domiciliato presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua	
	qualità di Direttore dell'Azienda nominato con Deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018, esecutiva ai	
	sensi di legge	
	E	
	- la _____, (in seguito per brevità indicata come	
	"Impresa"), con sede legale in _____, Via	
	_____, codice fiscale n. _____ e partita IVA	
	n. _____, iscritta al n. _____ nel Registro delle	
	Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig.	
	_____, nato a _____ il _____, in qualità	
	di Amministratore unico e legale rappresentante dell'Impresa, domiciliato	
	1	

	per il presente atto presso la sede dell'Impresa stessa, secondo quanto	
	risulta dagli atti in possesso dell'Azienda.	
	PREMESSO	
	- che con provvedimento del Direttore dell'Azienda n. ____ del	
	_____ veniva indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una gara con procedura negoziata, preceduta da	
	indagine di mercato, mediante ricorso al sistema telematico START, per	
	l'affidamento in appalto dei lavori di adeguamento alle norme di	
	prevenzione incendi della Residenza Universitaria "Cipressino", posta in	
	via Fanfani, 2 - Firenze, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai	
	sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	- che con il suddetto provvedimento venivano approvati: il progetto	
	esecutivo, il PSC, l'avviso di indagine di mercato, la lettera d'invito e la	
	restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;	
	- che con provvedimento del Direttore dell'Azienda n. ____ del	
	_____si è proceduto ad approvare i verbali di gara e ad	
	aggiudicare definitivamente la procedura all'Impresa sopra richiamata;	
	- che nei confronti dell'Impresa sono stati effettuati con esito favorevole	
	tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulle dichiarazioni	
	rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che è stata verificata la permanenza	
	della regolarità contributiva ai fini della stipula del presente contratto;	
	- che l'Impresa risulta in regola ai sensi del D. Lgs. 159/2011, come	
	emerge dalla Comunicazione acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale	
	Unica della Documentazione Antimafia in data -----	
	- che l'Impresa ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi	
	2	

	assunti con il presente contratto;	
	- che in data _____ è stato sottoscritto dal Responsabile	
	unico del procedimento e dall'Impresa il verbale di cantierabilità che	
	risulta depositato agli atti dell'Azienda;	
	- che è decorso il termine di cui all'art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i.;	
	- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in	
	forma di scrittura privata in modalità elettronica;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – Oggetto	
	L'Azienda, nella persona del Direttore Dr. Francesco Piarulli, affida alla	
	_____, che nella persona del Sig. _____ accetta	
	e si obbliga a realizzare, i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione	
	incendi della Residenza Universitaria "Cipressino", posta in via Fanfani, 2	
	- Firenze.	
	L'Impresa si obbliga ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte	
	tutte le opere e provviste inerenti l'appalto stesso così come trascritte	
	negli elaborati del progetto esecutivo approvati con il Provvedimento del	
	Direttore dell'Azienda n. ____ del _____, che, sottoscritti	
	digitalmente dall'Impresa, si considerano parte integrante e sostanziale	
	del presente atto con obbligo di osservanza da parte dell'Impresa stessa,	
	anche se non materialmente allegati allo stesso.	
	ART. 2 - Modalità di esecuzione dell'appalto	
	L'Impresa, nell'esecuzione dell'appalto, si impegna all'osservanza piena e	
	incondizionata del Capitolato Speciale di Appalto, approvato con	
	3	

	Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. _____del _____, ove	
	e in quanto le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del	
	presente contratto. Tale Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato	
	come "Capitolato"), in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle	
	parti, si allega al presente contratto sotto la lettera "A".	
	ART. 3 – Tempi di esecuzione	
	Il termine per l'esecuzione complessiva dell'appalto in oggetto è fissato in	
	180 (centottanta) giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del	
	verbale di consegna, secondo le modalità indicate all'art. 16 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	ART. 4 – Corrispettivo e prezzi	
	Il corrispettivo dovuto all'Impresa per i lavori di cui al presente atto	
	ammonta complessivamente a Euro _____ (Euro	
	_____), di cui Euro 6.355,66 (Euro	
	seimilatrecentocinquantacinque/66) quali costi per l'attuazione delle	
	misure di sicurezza previsti dal PSC non soggetti a ribasso, oltre IVA nei	
	termini di legge, quale importo risultante dopo deduzione del ribasso	
	indicato dall'Impresa nella propria offerta presentata in sede di gara e	
	che, in copia informatica conforme all'originale informatico, viene allegata	
	al presente atto sotto la lettera "B".	
	Il presente contratto viene stipulato a misura e corpo. L'aliquota I.V.A. da	
	applicare è, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m., pari al	
	10% (dieci per cento) ed è a carico dell'Azienda.	
	ART. 5 - Revisione prezzi	
	L'importo contrattuale s'intende fisso ed invariabile, salve le ipotesi in cui	
	4	

	la variazione sia consentita da norme legislative e con le modalità in esse	
	indicate.	
	ART. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'Impresa	
	Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta	
	dall'Impresa, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda	
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 106 del D. Lgs.	
	50/2016 e s.m.i. .	
	Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o	
	rimborsi di sorta e ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la	
	rimessa in pristino a carico dell'esecutore della situazione originaria	
	preesistente.	
	ART. 7 - Modifiche introdotte dall'Azienda	
	Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere	
	all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs.	
	50/2016 e s.m.i.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa si obbliga, ai sensi	
	dell'art. 106, comma 12 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad eseguire	
	tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla	
	concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni	
	previste dal contratto originario.	
	ART. 8 – Fatturazione e pagamenti	
	Si procederà al pagamento dei lavori oggetto del presente atto per stati	
	di avanzamento emessi ogniqualvolta sia stato raggiunto un importo dei	
	lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute a garanzia, pari	
	a Euro (Euro/00), così come	
	5	

	stabilito dall'art. 20 del Capitolato. Il saldo verrà corrisposto entro 60	
	(sessanta) giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione,	
	che verrà rilasciato, in caso di esito positivo, entro e non oltre 3 (tre)	
	mesi dalla data di ultimazione dei lavori, così come previsto all'art. 22 del	
	Capitolato stesso.	
	Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio	
	Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 – Firenze, dovranno essere	
	trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di	
	Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55	
	del 3 aprile 2013.	
	Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A	
	della normativa sopracitata, il riferimento al contratto in oggetto codice	
	CUP n. C12B17000080002 e codice CIG n. 7658929C24.	
	I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto	
	recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio	
	sono i seguenti:	
	Codice univoco ufficio: PVBWDD	
	Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI .	
	L'Azienda provvederà ad applicare il REVERSE CHARGE ai sensi dell'art.	
	17, comma 6, lett. a-ter), del Dpr. n. 633/72, nei casi precisati dalla	
	Circolare n. 14\E del 27 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate Direzione	
	Centrale Normativa. Dal 1 luglio 2017 L'Azienda è inoltre soggetta,	
	all'applicazione dello SPLIT PAYMENT, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile	
	2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96.	
	Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità riportate nel presente	

	contratto, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto	
	dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30	
	(trenta) giorni dalla data di verifica da parte dell'Azienda che la	
	prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle	
	prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Ai fini del pagamento del	
	corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.	
	Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 17 della LR 38/2007, il documento unico	
	di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa, attestante la regolarità	
	in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi	
	assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei	
	dipendenti.	
	Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento	
	della richiesta del D.U.R.C. alla sua emissione, pertanto nessuna	
	produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Impresa per	
	detto periodo di sospensione dei termini.	
	Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. risulti una inadempienza	
	contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le	
	irregolarità eventualmente riscontrate.	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di	
	ottenimento da parte del responsabile del procedimento del D.U.R.C. che	
	segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti	
	impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Responsabile	
	del procedimento trattiene dal pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze	
	accertate mediante il D.U.R.C. è disposto direttamente agli enti	
	7	

	previdenziali e assicurativi.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di	
	subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda vi	
	provvede detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in	
	applicazione di quanto previsto all'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016	
	e ss.mm. .	
	Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008,	
	l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad	
	Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del	
	beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari	
	almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di	
	pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a	
	decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 (trenta) giorni per il	
	pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente	
	sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.	
	In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore che sia micro o piccola	
	impresa, l'Azienda procederà al pagamento della prestazione	
	direttamente nei confronti dello stesso, come previsto dall'art. 15 del	
	Capitolato. A tal fine l'Impresa è tenuta a comunicare le parti della	
	prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo	
	importo e con proposta motivata di pagamento. Si precisa che il	
	subappaltatore dovrà comunque fatturare le prestazioni eseguite	
	8	

	all'Impresa.	
	Ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136, l'Impresa è tenuta ad utilizzare uno o	
	più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la	
	Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle	
	commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i	
	movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno	
	essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o	
	postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti	
	tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o	
	postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Su tali	
	documenti dovrà essere sempre indicato il C.U.P.	
 e il Codice Identificativo Gara (CIG)	
 indicati nella documentazione di gara.	
	Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei	
	subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo	
	interessati ai lavori.	
	I corrispettivi contrattuali per le prestazioni eseguite dall'Impresa saranno	
	pagati mediante _____ sul conto corrente IBAN	
	_____ intestato all'Impresa, sul quale sono delegati ad	
	operare i seguenti soggetti:	
	- _____, nato a _____ il _____,	
	codice fiscale _____;	
	L'Impresa dichiara di esonerare l'Azienda da ogni responsabilità per i	
	pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.	
	L'Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della	
	9	

	Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti	
	finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Impresa non assolva agli obblighi	
	previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei	
	flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti	
	dell'Impresa e inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art.	
	3 della L. 136/2010.	
	L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla	
	Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della	
	notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere	
	i pagamenti all'Impresa fino a che questa non si sia posta in regola con	
	gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali	
	penali.	
	ART. 9 – Direttore dei Lavori	
	Il Direttore dei lavori di cui al presente contratto è l'architetto Marcello	
	Milone, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bologna al n.	
	3212, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 25/10/1965, con studio	
	professionale in via Baiesi, 17/D in Anzola dell'Emilia (BO).	
	ART. 10 – Certificato di regolare esecuzione	
	Il Certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro e non oltre 3	
	(tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con le modalità stabilite	
	dalla normativa vigente per la tipologia di opere in oggetto.	
	ART. 11 – Subappalto, subcontratti e cessione del contratto	
	Il subappalto è ammesso per le lavorazioni indicate in fase di	
	10	

	presentazione dell'offerta da parte dell'Impresa ed è soggetto in ogni	
	caso ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i. .	
	L'Impresa, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione	
	delle lavorazioni di cui al presente contratto, è obbligata a comunicare	
	all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto	
	del lavoro o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	
	E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di	
	decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed	
	eventuale azione di rivalsa da parte dell'Azienda per maggior danno	
	arrecato.	
	L'Azienda provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al	
	cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi nel	
	caso che questi appartengano alla categoria della micro o della piccola	
	impresa, con le modalità indicate al precedente art. 8.	
	ART. 12 – Cessione del credito	
	La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.	
	L'Impresa dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente	
	dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale	
	ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali	
	pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali	
	o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni	
	con l'indicazione del codice identificativo gara (CIG) e del CUP.	
	11	

	L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente	
	contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o	
	postali dedicati come da questo comunicati.	
	ART. 13 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore	
	L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con	
	la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del	
	buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.	
	L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti,	
	risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di	
	lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi,	
	in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia	
	previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento	
	alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .	
	L'Impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti	
	occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e	
	retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro	
	della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione	
	di questi obblighi l'Azienda, in base alla normativa vigente, può	
	sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, fino a	
	quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti.	
	In tal caso l'Impresa non può opporre eccezioni né ha titolo per il	
	risarcimento di danni.	
	L'Impresa, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa,	
	relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto	
	delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà	
	12	

	adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle	
	persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di	
	prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso	
	di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto	
	dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze	
	nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Impresa restandone	
	sollevata l'Azienda.	
	L'Impresa è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei	
	documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza	
	durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al	
	successivo articolo 14.	
	Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003	
	e s.m.i., l'Impresa è tenuta inoltre a manlevare l'Azienda da ogni e	
	qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali	
	terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni	
	oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti,	
	indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.	
	A garanzia dei rischi connessi al presente contratto l'Impresa, ai sensi	
	dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha stipulato polizza n.	
	_____ del _____, con la _____,	
	comprensiva di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e verso i	
	prestatori di lavoro, che tiene indenne l'Azienda da tutti i rischi di	
	esecuzione. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni	
	eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in	
	dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione dei lavori, ricadrà	
	13	

	<p>pertanto sull’Impresa, restandone sollevata l’Azienda. Detta polizza si trova depositata, in copia, agli atti dell’Azienda.</p>	
	<p>ART. 14 – Penali e risoluzione del contratto</p>	
	<p>L’Impresa è soggetta a penalità nei casi indicati dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.</p>	
	<p>L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare all’Impresa, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Impresa di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.</p>	
	<p>Nel caso in cui l’Impresa non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 15, che dovrà essere integrata dall’Impresa senza bisogno di ulteriore diffida.</p>	
	<p>Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Impresa non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.</p>	
	<p>L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad</p>	
	<p>14</p>	

	ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di	
	richiedere il risarcimento del maggior danno.	
	L'Impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda	
	per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Impresa non adempia,	
	l'Azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.	
	L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456	
	del codice civile:	
	- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al	
	presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero	
	con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non	
	esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo	
	8;	
	- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda.	
	In caso di risoluzione, l'Azienda procederà all'escussione in tutto o in	
	parte della cauzione di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore	
	risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un	
	nuovo affidamento.	
	Al di fuori dei casi sopra specificati l'Azienda, nei casi in cui il direttore dei	
	lavori accerti che i comportamenti dell'Impresa concretano grave	
	inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla	
	disciplina di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la	
	facoltà di risolvere il contratto.	
	In relazione all'istituto della risoluzione del contratto l'Azienda applica la	
	disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad eccezione delle ipotesi di	
	15	

	risoluzione ai sensi dell' artt. 1454 cod. civ. e dell'art. 1456 cod. civ.	
	espressamente previste nel presente contratto e per i quali vige la	
	relativa disciplina.	
	ART. 15 – Cauzione definitiva	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa	
	presenta fideiussione _____ n. _____ del	
	_____, con la quale la _____. Agenzia	
	_____ si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda	
	nell'interesse dell'Impresa stessa, fino alla concorrenza della somma di	
	Euro _____(_____).	
	L'atto suddetto, in copia per immagine su supporto informatico del	
	documento originale formato in origine su supporto analogico, viene	
	allegato al presente contratto sotto la lettera "C"	
	La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è	
	progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel	
	limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.	
	L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è	
	svincolato a seguito di rilascio del certificato di regolare esecuzione di	
	tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.	
	ART. 16 - Sicurezza	
	Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sussistono i rischi di	
	esecuzione di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. come previsti dal Piano di	
	Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) che, sottoscritto digitalmente dalle	
	parti, viene allegato in copia informatica al presente contratto sotto la	
	16	

	lettera "D".	
	L'Impresa dovrà predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza da	
	considerarsi come piano complementare al PSC, secondo quanto previsto	
	dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. .	
	L'Impresa è altresì tenuta a comunicare il nominativo del Rappresentante	
	dei lavoratori per la sicurezza, a trasmettere l'elenco delle attrezzature	
	antifortunistiche inerenti la tipologia dell'appalto e le dotazioni di	
	protezione individuale, a documentare la formazione professionale dei	
	lavoratori impegnati negli interventi, a comunicare l'elenco delle	
	attrezzature disponibili per l'esecuzione dell'appalto ed a segnalare il	
	numero e la tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni.	
	ART. 17 – Recesso	
	L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto	
	per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare	
	comunicazione all'Impresa con un preavviso di almeno 15 (quindici)	
	giorni.	
	In caso di recesso dell'Azienda, l'Impresa ha diritto al pagamento delle	
	prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il	
	corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a	
	qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore	
	compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto	
	previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
	E' fatto divieto all'Impresa di recedere dal contratto.	
	ART. 18 – Spese contrattuali	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972	
	17	

	per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne	
	l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta	
	di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.	
	L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le	
	spese di bollo ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Impresa.	
	L'imposta di bollo, pari a €, sarà assolta in modo virtuale	
	giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle	
	Entrate n. 108483 del 11/10/2017.	
	Art. 19 – Registrazione	
	Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le disposizioni	
	del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.	
	ART. 20 Estensione degli obblighi codice comportamento	
	 dipendenti pubblici	
	L'Impresa, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento	
	dei dipendenti dell'Azienda, approvato con Delibera n. 10 del 4 marzo	
	2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo:	
	https://www.dsu.toscana.it/it/documenti/norme_regolamenti/NUOVO_CO	
	DICE_COMPORTAMENTO.pdf quale parte integrante del contratto,	
	sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri	
	dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto	
	codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività	
	svolta.	
	ART. 21 – Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano	
	le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in	
	18	

